

Codice A1709C

D.D. 7 maggio 2020, n. 253

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria "SABBIONE" (AL). Rinnovo della concessione e della zona per addestramento e allenamento dei cani da caccia, senza facoltà di sparo.



ATTO N. DD-A17 253

DEL 07/05/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria "SABBIONE" (AL). Rinnovo della concessione e della zona per addestramento e allenamento dei cani da caccia, senza facoltà di sparo.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie.

Vista la D.G.R. n. 31-7298 del 24.03.2014 con la quale è stato introdotto nei predetti criteri l'articolo 16 bis che disciplina la possibilità di istituire una zona per addestramento e allenamento dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, nelle aziende faunistico-venatorie, ove non sia presente la tipica fauna alpina.

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14.10.2014".

Vista la determinazione dirigenziale n. 369 del 11/12/1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "Sabbione" di complessivi ettari 1176, ubicata nei Comuni di Fubine e Altavilla Monferrato e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Dottor Bernardo CAPROTTI, fino al 31/01/2002.

Viste le determinazioni dirigenziali n. 70 del 09/03/1999, n. 31 del 18/10/2007 e n. 998 del 11/11/2013 con le quali è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria fino al 31/01/2020.

Vista la determinazione dirigenziale n. 120 del 10/03/2015 con la quale:

- è stata autorizzata una riduzione territoriale di ettari 105 dell'azienda faunistico-venatoria "Sabbione", per una superficie complessiva risultante di ettari 1071 ubicati nei comuni di Fubine e Altavilla Monferrato, nella zona faunistica della Provincia di Alessandria;
- è stata autorizzata l'istituzione, all'interno dell'azienda faunistico-venatoria, di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, quaglia, starna e pernice rossa, per una superficie di ettari 43.41 e come da planimetria agli atti del Settore, fino al 31/01/2020, data di scadenza della concessione.

Vista la determinazione dirigenziale n. 971 del 25/10/2016 con la quale avveniva la presa d'atto della nomina della Signora Giuliana ALBERA a Presidente del Consorzio dei proprietari terrieri, nonché a concessionario dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Sabbione", di ettari 1071 nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, in sostituzione del Dottor Bernardo CAPROTTI, deceduto.

Vista l'istanza pervenuta a mano in data 29/10/2019 e protocollata il 7/11/2019 al n. 27587/A1709B con la quale la Signora ALBERA Giuliana, concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria "Sabbione" avente superficie complessiva pari ad ha 1071 ubicata nei comuni di Fubine e Altavilla Monferrato, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, chiede che vengano rinnovate la concessione e la zona per addestramento e allenamento dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, per il periodo massimo consentito dalla normativa regionale vigente e dalle norme statutarie.

Vista la relazione tecnica redatta dal **dott.** Lorenzo Bevilacqua, allegata alla suddetta istanza;

Preso atto dell'autocertificazione del Concessionario Signora ALBERA Giuliana allegata all'istanza ed integrata con nota del 30/04/2020 protocollata il 04/05/2020 al n. 9308/A1709B, nella quale dichiara:

- che l'AFV era stata rinnovata con D.D.n. 998 del del 11/11/2013 e con scadenza il 31.01.2020;
- che in seguito al decesso del concessionario, **Dott.** CAPROTTI, la sottoscritta è titolare di concessione dell'azienda "Sabbione" con D.D. n. 971 del 25.10.2016 e con scadenza il 31.01.2020;
- che a seguito della modifica territoriale concessa con D.D. n. 120 del 10/03/2015 la superficie aziendale è stata ridotta a 1071 ettari ed è stata istituita la zona di addestramento, allenamento e le prove dei cani da caccia senza facoltà di sparo;
- che il consorzio tra i proprietari e conduttori terrieri è tuttora valido ed operante in base alle norme statutarie;
- che nessuna modificazione è intervenuta in proposito neppure nelle condizioni agro-silvo-culturali dei terreni conferiti al consorzio.

Verificato che lo Statuto del Consorzio per l'Azienda Faunistico Venatoria "Sabbione", così come sottoscritto con atto notarile in Fubine (AL) il 22 aprile 1994, al punto 1 recita *"Il Consorzio, retto dal presente Statuto, è costituito sino al 28.8.2002 e sarà automaticamente rinnovato alla scadenza per il periodo di sei anni; si considererà automaticamente rinnovato per uguale periodo alla ulteriore scadenza e successivamente per ulteriori periodi di uguale durata, salvo disdetta, da parte di tanti proprietari o possessori consorziati che rappresentino il cinquantuno per cento della superficie del territorio dell'Azienda Faunistico - Venatoria"*.

Attestato quindi che tale consorzio è rinnovato fino al 28/08/2026.

Constatato che la richiesta di rinnovo della concessione dell'Azienda Faunistico Venatoria è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Viste le misure di contenimento del contagio del COVID-19 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche adottate con il DPCM del 4 marzo 2020 e ss.mm.ii., unitamente alle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione Piemonte.

Constatato che a causa dell'emergenza COVID-19 non è stato possibile effettuare il sopralluogo ispettivo e che pertanto esso sarà rinviato dopo la conclusione di tale stato di emergenza nazionale.

Preso atto, in seguito all'emergenza COVID-19, della limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile, che non consente la consultazione della documentazione presente esclusivamente in formato cartaceo relativa all'AFV "Sabbione".

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Visto il comma 1, dell'art. 103, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* che dispone testualmente: *"Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020"*.

Visto l'articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"* che dispone testualmente: *"Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020"* e che, pertanto, il procedimento amministrativo in esame risulta concluso nei termini amministrativi previsti.

Visto il verbale del 04/05/2020 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria.

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza di rinnovo della concessione dell'AFV "Sabbione" da parte del Concessionario Signora ALBERA Giuliana fino al 31/01/2026 nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.; nonché il rinnovo di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, quaglia, starna e pernice rossa, per una superficie di ettari 43.41, fino al 31/01/2026.

I rinnovi di cui sopra sono soggetti alle seguenti prescrizioni: i confini dell'AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda Faunistico Venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Vista la D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908".

Vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Vista la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

determina

- Di rinnovare la concessione di Azienda Faunistico Venatoria denominata "Sabbione" avente superficie complessiva pari ad ha 1071, ubicata nei comuni di Fubine e Altavilla Monferrato, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, in favore della Signora

ALBERA Giuliana, fino al 31/01/2026.

- Di rinnovare la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, quaglia, starna e pernice rossa, per una superficie di ettari 43.41, fino al 31/01/2026.

- Che il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività dell'AFV "Sabbione" e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

I rinnovi di cui sopra sono soggetti alle seguenti prescrizioni: i confini dell'AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda Faunistico Venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella legge 157/1992 e s.m.i., nella legge regionale 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi, nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 31-7298 del 24.03.2014, nelle determinazioni dirigenziali n. 369 del 11/12/1998, n. 70 del 09/03/1999, n. 31 del 18/10/2007, n. 998 del 11/11/2013, n. 120 del 10/03/2015 e n. 971 del 25/10/2016.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino